



## COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: [ermannof@comune.osimo.an.it](mailto:ermannof@comune.osimo.an.it)

---

**Oggetto: REGOLAMENTO INERENTE IL CONSUMO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'istallazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013 con il quale si disciplinano la realizzazione di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi, la realizzazione di dehors per tutte le attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché la realizzazione di chioschi;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare l'occupazione del suolo pubblico in relazione ad altre attività di particolare rilievo non rientranti nella casistica di cui al punto precedente, relative alla vendita e consumo sul posto di alimenti e bevande, ove detta eventualità dovrà essere temperata con la normativa commerciale vigente, ovvero:

- a) Gli esercizi di vicinato: esercizi che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 114/1998 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) L'attività di panificazione così come definite all'art. 4 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004;
- c) L'attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che svolgono l'attività in conformità ai disposti dell'art 1 comma 4 lett. f L.R. 27/2009, L.R. 20/2003 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

PRESO ATTO che in relazione a ciò è stato redatto il Regolamento inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49n, 1° comma del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267 del 18/8/2000) dal Dirigente del Dipartimento del Territorio;



# COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: [ermannof@comune.osimo.an.it](mailto:ermannof@comune.osimo.an.it)

---

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare il regolamento comunale inerente il consumo sul posto di prodotti di gastronomia allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione  
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio;
- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DEL  
TERRITORIO

Ing.Ermanno Frontaloni



# COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: [ermannof@comune.osimo.an.it](mailto:ermannof@comune.osimo.an.it)

---

## **REGOLAMENTO INERENTE IL CONSUMO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.**



# COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: [ermannof@comune.osimo.an.it](mailto:ermannof@comune.osimo.an.it)

---

## ARTICOLO 1 – Campo di applicazione

1. La presente disciplina si applica:

- a) agli esercizi di vicinato: esercizi che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 114/1998 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) L'attività di panificazione così come definite all'art. 4 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004;
- c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che svolgono l'attività in conformità ai disposti dell'art 1 comma 4 lett. f L.R. 27/2009, L.R. 20/2003 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg.CE 852/2004, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

## ARTICOLO 2 – Definizione di prodotti di gastronomia

- 1. Si intendono genericamente per "prodotti di gastronomia", tutti i prodotti, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore.
- 2. Per gli artigiani sussiste il limite dei prodotti di propria produzione. E' consentita la sola fornitura di bevande in confezione originale.

## ARTICOLO 3 - Svolgimento dell'attività

- 1. Il consumo deve avvenire all'interno degli spazi destinati alla attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari; in particolare lo spazio destinato all'eventuale consumazione sul posto non potrà essere prevalente rispetto a quello destinato al transito dei clienti e dovrà essere organizzato (arredi ed attrezzature) in modo da non creare intralcio alla affluenza del pubblico.
- 2. Il consumo può avvenire altresì su aree esterne a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia private che pubbliche.
- 3. L'occupazione temporanea di aree pubbliche potrà essere autorizzata solo qualora l'azienda non disponga esternamente di area privata sufficiente e nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali ed in particolare quelli disciplinanti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il Regolamento Edilizio. L'occupazione di suolo pubblico in ogni caso non potrà eccedere la superficie di vendita dell'esercizio.



# COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: [ermannof@comune.osimo.an.it](mailto:ermannof@comune.osimo.an.it)

---

4. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto quali: tavoli, piani di appoggio, mensole a muro, sedie, sgabelli, panche, di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, a condizione che le medesime non configurino inequivocabilmente un'attività di somministrazione.

5. Nelle aree esterne è assolutamente vietata l'installazione di strutture fisse.

## ARTICOLO 4 - Esercizio del consumo

1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
2. E' consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette detergenti monouso.
3. E' consentita altresì la fornitura di bevande in confezione originale.
4. Il titolare o il gestore dell'esercizio dovranno limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potranno svolgere alcuna funzione di servizio assistito.
5. E' escluso:
  - l'utilizzo di attrezzature tradizionalmente impiegate negli esercizi di somministrazione;
  - l'utilizzo di ambienti appositamente destinati o attrezzati al consumo (al chiuso o all'aperto) che non siano adiacenti o comunicanti con l'area di vendita;
  - la fornitura di piatti, bicchieri di vetro/cristallo e posate non a perdere;
  - il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o da parte del personale dipendente, il servizio pertanto sarà limitato alla consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore;
  - la presentazione di qualsiasi lista o menù al tavolo, inerente i prodotti offerti con relativi prezzi;
  - l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto;
  - la raccolta o registrazione di ordinazioni o altro servizio assistito;
  - il ritiro della posateria e bicchieri dopo il consumo.

## ARTICOLO 5 - Requisiti Igienico sanitari

1. Le imprese di cui all'articolo 1, che intendono attivare il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, devono garantire il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie, in particolare del Regolamento 853/2004 e s.m.i.
2. Tali esercizi dovranno avere disponibilità di una zona destinata alle operazioni finalizzate a fornire il prodotto così come definito all'articolo 2 (es. sporzionamento)
3. Inoltre:
  - la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura non manuale;
  - i piani di appoggio dovranno essere dotati di apposite coperture a perdere;
  - dovranno essere disponibili tovaglioli e salviette monouso per la detersione delle mani dei consumatori;
  - l'eventuali stoviglie fornite dovranno essere esclusivamente monouso.



# COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: [ermannof@comune.osimo.an.it](mailto:ermannof@comune.osimo.an.it)

---

## ARTICOLO 6 –Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia, il consumo sul posto, in difformità alle sopra citate prescrizioni, configura la somministrazione di alimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dall'art.69 Legge Regionale 27/2009, recante "Testo Unico in materia di commercio", per l'esercizio di attività sprovviste di autorizzazione.